



COMUNE DI CORATO

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

N. 26 del 28/05/2025

OGGETTO:

REGOLAMENTO PER L'ESERCIZIO DEL SERVIZIO DI NCC – NOLEGGIO CON CONDUCENTE FINO A 9 POSTI, PER I SERVIZI AUTOMOBILISTICI SPECIALI E PER VEICOLI CON FINALITÀ TURISTICA- APPROVAZIONE

L'anno 2025, il giorno ventotto del mese di Maggio, con prosieguo di seduta nella Sala Consiliare della Casa Comunale, il Consiglio Comunale, legalmente convocato con appositi inviti, si è riunito in **sessione straordinaria** seduta di **Prima convocazione**.

Presiede la Dott.ssa **Valeria Mazzone**, nella sua qualità di Presidente eletto.

Partecipa ed assiste il Segretario Generale, **Dott.ssa Marianna Aloisio**, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Risultano presenti i componenti del Consiglio contraddistinti nel seguente prospetto con i numeri progressivi ed assenti i consiglieri non contrassegnati.

N.	Nome	Presenza
1	DE BENEDITTIS CORRADO NICOLA - Sindaco	SI
2	ADDARIO ALDO	SI
3	ARSALE MICHELE	SI
4	AVELLA FRANCO	SI
5	BOVINO MICHELE	
6	BUCCI LEONARDO	SI
7	COLONNA CARLO	SI
8	DI BARTOLOMEO GIUSEPPE	SI
9	D'IMPERIO GIULIO	SI
10	D'INTRONO NADIA GLORIA	
11	FOIRE CATALDO	SI
12	FUZIO GAETANO	SI
13	LOTITO MICHELE	SI
14	MASCOLI SALVATORE	SI
15	MASTRODONATO VINCENZO	
16	MAZZONE VALERIA	SI
17	PALMIERI ALESSANDRO	SI
18	PERRONE LUIGI	
19	PISICCHIO DOMENICO	SI
20	QUERCIA GIULIA	SI

21	SALERNO IGNAZIO	SI
22	TAMBONE ELISEO	SI
23	TARANTINI BENEDETTO	
24	TORELLI MASSIMO	SI
25	VERILE MARCO	SI

TOTALE PRESENTI: 20 TOTALE ASSENTI: 5

Essendo i presenti nel numero di 20 in prima convocazione, l'Assemblea è legale a mente dell'art. 19 del vigente Statuto Comunale.

SEDUTA PUBBLICA

- Argomento iscritto al n. 3 dell'o.d.g. -

Assessori presenti: Bucci Concetta, Sinisi Vincenzo.

La Presidente, introduce il punto 3 dell'o.d.g. ad oggetto: "Regolamento per l'esercizio del servizio di NCC - noleggio con conducente fino a 9 posti, per i servizi automobilistici speciali e per veicoli con finalità turistica - Approvazione".

Cede la parola all'Assessore Bucci Concetta che relaziona in merito, evidenziando che sarà indetto un bando, come previsto dal Regolamento e quindi stabiliti i requisiti di partecipazione.

Il Dirigente del Settore Avv. Sciscioli Giuseppe integra la relazione dell'Assessore Bucci, chiarendo alcuni aspetti tecnici.

Si dà atto che esce l'Assessore Sinisi Vincenzo.

Entrano gli Assessori Sciscioli Gennaro, Marcone Beniamino, Addario Felice, Varesano Antonella.

Chiede la parola il Consigliere Salerno Ignazio e preannuncia voto favorevole. Chiede, però, che venga preso in considerazione il suggerimento della Consulta, anche se non formalizzato, ovvero il controllo sul rispetto delle normative da parte degli operatori del noleggio con conducente.

Il Dirigente Avv. Sciscioli afferma che quanto evidenziato e richiesto dalla Consulta non è stato recepito semplicemente perchè c'è una norma dello Stato. Il Ministero dei Trasporti ha, infatti, istituito il Registro Elettronico Nazionale, per cui i controlli saranno effettuati dalla Polizia Locale e dal SUAP sul REN.

Il Sindaco evidenzia che questo Regolamento rientra nella riorganizzazione e modernizzazione che l'Amministrazione sta facendo per rilanciare la Città, sia dal punto di vista economico e commerciale che dal punto di vista culturale e turistico. Ringrazia tutti coloro che hanno collaborato per il conseguimento di tale obiettivo.

Chiede la parola il Consigliere Addario Aldo e ribadisce questa opportunità per la crescita della Città di Corato.

Nessun'altro chiede di intervenire.

A questo punto, la Presidente propone di votare gli articoli del Regolamento per ogni singola parte, visto che gli articoli sono 81. Si procede alla **votazione palese per alzata di mano delle singole parti del Regolamento**, previa verifica dei presenti confermata nel numero di 20.

Eseguita la votazione, si ottiene il seguente risultato:

L'art. 1 risulta approvato all'unanimità dai 20 presenti e votanti.

La parte Prima (da art. 2 a 31) risulta approvata all'unanimità dai 20 presenti e votanti.

La Parte Seconda (da art. 32 a 35) risulta approvata all'unanimità dai 20 presenti e votanti.

La parte Terza (da art. 36 a 40) risulta approvata all'unanimità dai 20 presenti e votanti.

La parte Quarta (da art. 41 a 50) risulta approvata all'unanimità dai 20 presenti e votanti.

La parte Quinta (da art. 51 a 59) risulta approvata all'unanimità dai 20 presenti e votanti.

La parte Sesta (da art. 60 a 69) risulta approvata all'unanimità dai 20 presenti e votanti.

La parte Settima (da art. 70 a 80) risulta approvata all'unanimità dai 20 presenti e votanti.

La parte Ottava (art. 81) risulta approvata all'unanimità dai 20 presenti e votanti.

Si procede, infine, con la **votazione del Regolamento nella sua interezza**, mediante sistema elettronico, ottenendo il seguente risultato:

**PRESENTI E VOTANTI N. 20
VOTI FAVOREVOLI N. 20**

In base a tale risultato, il C.C. adotta la seguente deliberazione:

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

Il servizio pubblico non di linea mediante noleggio con conducente provvede al trasporto individuale di persone (fino a 9, compreso il conducente), svolgendo una funzione complementare e integrativa dei trasporti pubblici di linea.

L'art. 4 c.3 della L. n. 21/92 ("Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea") dispone che "gli enti locali delegati all'esercizio delle

sudette funzioni amministrative disciplinano l'esercizio degli autoservizi pubblici non di linea a mezzo di specifici regolamenti....”.

L'art. 3 comma 1 lett. b) L. R. Puglia 3 aprile 1995 n. 14, rubricata "Modalità di attuazione della legge 15 gennaio 1992, n. 21 "Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea", dispone che *“sono delegate ai comuni le seguenti funzioni amministrative relative ai servizi pubblici non di linea: determinazione del numero e del tipo di veicoli e natanti da adibire al singolo servizio.”*

Nell'ambito della cornice della normativa nazionale e regionale, anche il Comune di Corato si è dotato di un apposito Regolamento che disciplina il servizio di noleggio con conducente, approvato con D.C.C. n. 118 in data 21 novembre 1997, e successivamente modificato con Deliberazione del Commissario Straordinario (adottata con i poteri del Consiglio Comunale) n. 17/C del 16/05/2014.

Successivamente la normativa nazionale di settore è stata interessata da una profonda modifica per opera del d.l. 135/18 che, il cui art. 10 bis , comma 3 prevede testualmente: *“Entro un anno data di entrata in vigore del presente decreto, presso il Centro Elaborazione dati del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti è istituito un registro informatico pubblico nazionale delle imprese titolari di licenza per il servizio noleggio con conducente effettuato con autovettura, motocarrozze e natante”.*

L'art. 10 bis, comma 6, del predetto decreto ha prescritto ancora: *“A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla piena operatività dell'archivio informatico pubblico nazionale delle imprese di cui al comma 3, non è consentito il rilascio di nuove autorizzazioni per l'espletamento del servizio di noleggio con conducente effettuato con autovetture, motocarrozze natante”.*

In particolare, con l'art. 10-bis del decreto-legge citato è stata prevista l'istituzione, presso il *"Centro elaborazione dati del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti"*, di un registro informatico pubblico nazionale delle imprese titolari di licenza per il servizio taxi per il servizio di noleggio con conducente.

Successivamente, con decreto del M.I.T. n. 4 del 19/02/2020, rubricato *"Registro informatico pubblico nazionale TAXI e NCC auto, moto e natanti"* sono state definite le specifiche tecniche del registro di cui trattasi e la data di operatività del registro fissata al 02/03/2020.

Tuttavia questo decreto è durato solo un giorno, poiché con successivo decreto n..86 del 20 febbraio 2020, lo stesso MIT ha disposto che l'efficacia del precedente e l'adempimento degli obblighi da esso previsti decorressero dalla data di entrata in vigore del decreto previsto dall'articolo 10-bis, comma 2, d.l. 14 dicembre 2018, n. 135, cioè del provvedimento ministeriale che avrebbe dovuto determinare le specifiche tecniche del foglio di servizio in formato elettronico.

Quest'ultimo annunciato decreto, tuttavia, per oltre quattro anni non è stato mai varato dal Ministero competente, causando conseguentemente l'impossibilità per i Comuni di indire nuovi bandi per il rilascio di ulteriori autorizzazioni per NCC.

Intanto, con sentenza n.6068/2024 il Tar Lazio- accogliendo il ricorso spiccato da alcune associazioni di categoria- ha annullato il Decreto N.86 del 20 febbraio 2020.

Successivamente, il MIT con decreto del MIT n.203/2024 ha finalmente istituito il Rent, entrato in vigore dopo una serie di rinvii in data 01/04/2025, rimuovendo di fatto (anche sulla scorta di una serie di pronunciamenti della Corte Costituzionale e della magistratura amministrativa) il blocco in capo ai Comuni di poter indire procedure di

evidenza pubblica per il rilascio di nuove licenze, previo adeguamento dei relativi regolamenti comunali in materia.

In tal modo, si è inteso eliminare il grave pregiudizio, accumulatosi per quasi cinque anni in conseguenza dei provvedimenti ministeriali risalenti al 2020, agli interessi della cittadinanza e dell'intera collettività, finendo per danneggiare la popolazione anziana e fragile, il turismo e, in generale, lo sviluppo economico, specie in considerazione degli effetti protezionistici conseguenti all'elevazione di un'indebita barriera alla libertà di accesso al mercato.

Altresì, è fondamentale evidenziare che nell'ambito del servizio di noleggio con conducente, che si caratterizza come servizio che si rivolge all'utenza specifica che avanza presso la sede o la rimessa apposita richiesta per una determinata prestazione di trasporto, va assicurato il collegamento stabile con il territorio del Comune che ha rilasciato l'autorizzazione, nel senso che inizio e fine corsa deve avvenire all'interno della rimessa sita nel Comune medesimo.

Anche dopo la sentenza della Corte Costituzionale 26 marzo 2020, n. 56, è solamente escluso che tra un servizio e l'altro l'esercente l'attività di NCC sia tenuto a fare ritorno nella rimessa situata nel Comune di appartenenza, potendo invece sostare nelle rimesse situate in altri Comuni, purché presenti nel territorio provinciale (Consiglio di Stato sentenze n. 499/2025, n. 9567/2023, n. 1703/2021).

In particolare, il Consiglio di Stato, Sezione Quinta, con sentenza n. 3381/2022 ha ribadito il seguente principio di diritto: *“la presenza di una sede operativa nel territorio del Comune che ha rilasciato l'autorizzazione costituisce elemento indefettibile, almeno in funzione di “indice spia”, onde dimostrare il “vincolo territoriale” tra l'autonoleggiatore e la comunità locale, come espressamente richiesto dall'art. 8, comma 3, della Legge n. 21 del 1992. Tanto è stato espressamente riaffermato proprio dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 56 del 26 marzo 2020 (cfr. punto 5.6.1., laddove si fa espresso riferimento alla necessità di una sede operativa come base dell'attività aziendale)”.*

Soluzione condivisa anche dalla Circolare del Ministero dell'Interno, Prot. n. 300/A/1840/19/149/2019/01 del 28/02/2019, avente ad oggetto “Legge 11 febbraio 2019, n. 12 recante “Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge 14 dicembre 2018, n. 135, recante disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione – Modifiche alla Legge Quadro 15 gennaio 1992, n. 211 per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea”, che, al punto 2.1, recita testualmente: *“Il vettore che svolge servizio di noleggio con conducente deve avere la sede operativa e almeno una rimessa all'interno del territorio del comune che ha rilasciato l'autorizzazione. Nel servizio di noleggio con conducente l'obbligo di avere la disponibilità di una rimessa necessario per conseguire l'autorizzazione è stato infatti esteso come requisito per il mantenimento della stessa autorizzazione, oltre all'ulteriore obbligo della disponibilità di una sede operativa nel medesimo territorio comunale. Le citate disponibilità devono risultare da un valido titolo giuridico (titolo di proprietà, regolare contratto di affitto, ecc)”.*

Altresì, nell'ambito della predisposizione della nuova regolamentazione del settore, pregiudiziale all'indizione del bando per il rilascio di nuove autorizzazioni per il servizio di N.C.C., si ritiene opportuno, nell'ottica di un'omogenea e completa disciplina del comparto del trasporto non di linea, oltre che di armonizzazione e razionalizzazione della normativa comunale di settore, proporre un nuovo testo regolamentare che ricomprenda, tra l'altro, anche i servizi automobilistici speciali ed i servizi con veicoli aventi finalità turistica, in risposta alle istanze più volte rappresentate dagli imprenditori e dalle associazioni di categoria, nonché in ragione dell'inserimento del Comune di Corato nell'elenco regionale dei Comuni ad economia prevalentemente turistica e delle Città d'Arte, giusta Determinazione Dirigenziale n. 056/DIR/2025/00010 della Regione Puglia, che ne ha

valorizzato l'attrattività turistica e l'appetibilità delle connesse prospettive di nuove attività produttive nel comparto turistico.

Quanto sopra, anche nell'ottica della creazione di nuove opportunità di lavoro per il territorio.

Sull'argomento è stato acquisito il parere favorevole della Consulta permanente per lo sviluppo economico e del lavoro nella seduta del 17/04/2025.

Con nota registrata al Protocollo Generale dell'Ente al n. 12350 del 10/03/2025 l'Ufficio Suap ha trasmesso richiesta di parere delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative degli esercenti l'attività di noleggio conducente in ordine all'adozione della nuova disciplina regolamentare, che non hanno fatto manifestato alcun rilievo.

Infine, sul nuovo regolamento è stato acquisito il parere delle Commissioni Consiliari competenti in materia (V e VII Commissione) nella seduta del 19/05/2025;

La redazione del regolamento per l'esercizio delle attività di noleggio con conducente si colloca nell'ambito dell'obiettivo strategico e trasversale di armonizzazione e semplificazione dell'attività regolamentare dell'Ente e comporta l'abrogazione di quello sino ad ora vigente.

Il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

Il presente provvedimento è munito del parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'articolo 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, espresso dall'Avv. Giuseppe Sciscioli, nella qualità di Dirigente del I Settore Affari Generali – Suap;

Tutto quanto ciò premesso,

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA la relazione che precede

VISTA la proposta del “Regolamento per l'esercizio del servizio di NCC – noleggio con conducente fino a 9 posti , per i servizi automobilistici speciali e per veicoli con finalità turistica”;

VISTI la L. 21/92 ed il d.l. 135/18 convertito dalla L. 12/19

VISTO l'esito delle votazioni,

DELIBERA

1) APPROVARE il “Regolamento per l'esercizio del servizio di NCC – noleggio con conducente fino a 9 posti , per i servizi automobilistici speciali e per veicoli con finalità turistica”, composto di numero 81 articoli, allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

2) ABROGARE la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 118 del 1997, successivamente modificata con Deliberazione del Commissario Straordinario (adottata con i poteri del Consiglio Comunale) n. 17/C del 16/05/2014;

3) TRASMETTERE il presente provvedimento al Servizio Suap del Settore AA..GG. ed al Servizio Autonomo Polizia Locale per quanto di rispettiva competenza.

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto.

La Presidente del Consiglio
Valeria Mazzone

(atto sottoscritto digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

Il Segreteria Generale Il Segretario Comunale
Dott.ssa Marianna Aloisio